

**RISPOSTA ENEL**  
**AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 445/2020/R/EEL**  
**3 NOVEMBRE 2020**

**“MECCANISMO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’EVENTUALE MANCATO INCASSO  
DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI  
SISTEMA ORIENTAMENTI FINALI”**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

Enel condivide il meccanismo proposto dall’Autorità per la definizione di un sistema di riconoscimento a favore dei venditori degli oneri di sistema non riscossi perché risponde all’esigenza di completare un quadro regolatorio che era stato messo in discussione dalle sentenze amministrative del 2017.

Esigenza oramai impellente e richiesta da tutto il Sistema anche perché, come noto, alcuni trader, strumentalizzando il contesto regolatorio e normativo incompleto venutosi a creare, hanno trovato nelle suddette pronunce dei giudici amministrativi terreno fertile per non adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali causando così ingenti ammanchi a distributori e sistema.

Condividiamo pertanto l’obiettivo di codesta Autorità di emanare già entro il 2020 la delibera definitiva sul meccanismo di reintegro ora in consultazione al fine di consentire agli operatori di iscrivere a bilancio poste che vanno a bilanciare oneri che le imprese di vendita hanno già sostenuto da tempo e la cui copertura pertanto non può essere ulteriormente rinviata all’esercizio 2021. Qualora invece, per motivi tecnici, la delibera non possa essere adottata entro l’anno corrente, dovrebbe essere pubblicata in ogni caso entro il mese di gennaio.

In particolare Enel apprezza il lungo lavoro che codesta Autorità ha svolto nell’ambito del “Tavolo Tecnico Esazione Oneri generali di Sistema” avviato ad ottobre dello scorso anno con lo scopo di giungere ad un *trade off* fra i diversi interessi, anche contrapposti che erano emersi in esito al DCO 52/18 sul tema: in questo modo infatti tutti gli stakeholder hanno potuto già condividere le principali linee di azione che la consultazione avrebbe dovuto indagare.

Il documento posto in consultazione ha infatti proprio il pregio di istituire un meccanismo in grado da un lato di compensare le esposizioni dei venditori a causa della morosità dei clienti finali e dall’altro di minimizzare l’impatto di tale misura sulla collettività, in virtù di una serie di requisiti e vincoli cui gli utenti partecipanti devono attenersi al fine di vedersi riconosciuti gli oneri di sistema altrimenti non recuperabili.

Ciò soprattutto nelle more di un intervento legislativo che anche Enel, dal canto suo, sta continuando a promuovere nelle opportune sedi istituzionali affinché venga attribuita agli oneri di sistema o quantomeno a parte di essi, quella natura fiscale che più si addice ad oneri che finanziano attività di interesse pubblico.

Tuttavia, riteniamo che il meccanismo proposto possa risultare in alcune sue applicazioni eccessivamente complesso ed oneroso e talvolta penalizzante soprattutto per i venditori più grandi costretti, per accedervi, a dover estrarre e certificare una mole di dati e documenti troppo gravosa. Riteniamo pertanto opportuno introdurre alcune semplificazioni operative e gestionali, che se da un lato facilitano l’operatività degli utenti - e anche di CSEA - dall’altro non inficiano minimamente il principio di efficienza nella gestione del credito da parte dell’utente stesso che guida tutto il documento.

A tal fine, evidenziamo di seguito le principali aree su cui si ritiene necessario intervenire.

## 1. Identificazione del fatturato di riferimento per il reintegro

Il meccanismo proposto in consultazione si riferisce ai crediti relativi a fatture scadute a partire dal 1 aprile 2016. A nostro avviso però l'utilizzo della data scadenza come criterio di identificazione del credito ammesso a reintegro presenta diverse criticità e ribadiamo pertanto la necessità di prevedere il criterio delle fatture emesse, considerando che esso è alla base delle logiche dei diversi sistemi informativi aziendali e conseguentemente delle situazioni contabili su cui i revisori fondano il giudizio di conformità.

Richiediamo pertanto che vengano prese in considerazione tutte le fatture **emesse da gennaio 2016 e non quelle scadute da aprile 2016** anche per non escludere le fatture (ad es. mensili) maturate ad inizio 2016 e scadute comunque prima del 1 aprile.

Questa modalità sarebbe inoltre analoga a quella già adottata per altri meccanismi di reintegro, quali i meccanismi in essere per i servizi di ultima istanza (salvaguardia e FUI/default)<sup>1</sup>

## 2. Procedura relativa alla Prima sessione del Meccanismo

Il documento di consultazione propone che il venditore, per accedere alla prima sessione di reintegro, possa scegliere fra due modalità:

- ordinaria, secondo cui l'utente dovrebbe presentare entro maggio l'istanza di reintegro verificando tutti i requisiti previsti per le singole fatture insolute;
- semplificata, secondo cui l'utente applica logiche parametriche per identificare il credito oggetto di reintegro, e definisce l'istanza entro febbraio 2021. Tale semplificazione però comporterebbe automaticamente una rinuncia al 30% del credito maturato.

A ben guardare però, il regime ordinario presenta forti complessità operative e la conseguente necessità di automatizzare ex post tutti i sistemi informativi di gestione del credito, della fatturazione e della relativa reportistica al fine di adempiere a tutti i controlli richiesti. Pertanto, pure ipotizzando l'emanazione della delibera entro fine anno, risulterebbe materialmente impossibile traghettare la data del 31 maggio 2021. Ciò soprattutto alla luce della elevata numerosità di fatture che andrebbero elaborate e alla verifica per ognuna di esse dell'effettivo rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.13 nonché in considerazione della necessità di recuperare i dati relativi agli oneri rinunciati di cui all'art. 3.16.

In altri termini, aziende strutturate e di grandi dimensioni che necessitano di automatizzare i processi in relazione alla mole di fatture da gestire (nel caso di specie è necessario lavorare il cumulo di almeno 3 anni di fatturato) si troverebbero giustamente portate a optare per l'istanza c.d. semplificata che, peraltro, necessita anch'essa di adeguate implementazioni informative.

Scelta però che, come detto, risulterebbe eccessivamente penalizzante considerata la decurtazione del 30% sul credito ammesso a reintegro del tutto inaccettabile, quantomeno per aziende strutturate e con un'efficiente gestione del credito.

Pertanto, al fine di evitare tale effetto distorsivo, riteniamo opportuno:

- dare la possibilità alle imprese di presentare per la prima sessione del 2021 un'istanza semplificata, secondo quanto attualmente previsto dal DCO, ma lasciando comunque aperta la possibilità di integrare tale istanza, anche sulla base delle informazioni che non è stato possibile per motivi tecnici elaborare nell'istanza semplificata, nella sessione ordinaria del 2022. Ciò consentirebbe ai venditori di ottenere il riconoscimento di tutto il credito maturato ma comunque proporzionale al fattore di efficienza dimostrato, che è uno degli elementi cardini del meccanismo in oggetto;

---

<sup>1</sup> Ad eccezione del meccanismo di reintegro del Sisma che però, come noto, presenta un ambito decisamente circoscritto e limitato dal punto di vista della numerosità delle fatture e che, nonostante tali limitazioni, ha già mostrato notevoli difficoltà applicative.

- traslare la presentazione dell'istanza del regime semplificato da febbraio a maggio 2021, ma sempre considerando il credito fotografato a dicembre 2020. Ciò da un lato consentirebbe di disporre del tempo necessario per adeguare i sistemi informatici e dall'altro consentirebbe di semplificare le attività di revisione che sarebbero basate sulla situazione contabile a fine 2020 e sull'unbundling 2019 (per i valori di fatturato emesso).

### 3. Individuazione della parte di credito afferente agli oneri generali di sistema

Come previsto nella consultazione, i criteri di individuazione del credito relativo agli OGdS saranno differenti fra regime ordinario e quello semplificato. In particolare:

- per il regime ordinario dovrà essere individuata puntualmente, per ciascuna fattura non pagata, la quota relativa agli OGdS. Tuttavia dovrà essere definita una regola per gestire il caso di fatture pagate parzialmente. A nostro avviso si potrebbe prevedere la ripartizione pro-quota fra le varie componenti della fattura dei pagamenti parziali. Analogo criterio dovrà essere utilizzato per individuare la quota IVA afferente la parte degli OGdS. È inoltre necessario che tali criteri vengano esplicitati nel provvedimento finale anche al fine di consentire il rilascio del giudizio di conformità degli importi dichiarati che le società di revisione sono tenute a fornire ai sensi dell'art 4.2 del DCO (senza criteri espliciti, potrebbero essere sollevate obiezioni).
- per il regime semplificato, il credito, e gli altri oneri ammissibili, attribuibili agli OGdS, e quindi reintegrabili, saranno necessariamente determinati per cluster di clienti in base all'incidenza degli oneri di sistema sul valore totale fatturato. Gli elementi di dettaglio di tali criteri saranno specificati da ciascun esercente nell'ambito della documentazione prodotta in fase di istanza.

### OSSERVAZIONI AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

*Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali?*

*Q2. Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?*

Enel condivide pienamente le condizioni d'accesso al meccanismo delineate dall'Autorità nel presente DCO. In particolare la possibilità di riservare l'accesso al meccanismo solo agli utenti del trasporto (UdT) risponde al duplice obiettivo (i) di semplificare l'operatività di CSEA, che si troverebbe in questo modo ad interfacciarsi con meno soggetti, c.a.200 utenti del trasporto in luogo delle oltre 700 controparti commerciali che ad oggi si contano sul mercato elettrico italiano e (ii) di responsabilizzare l'UdT rispetto all'operato delle proprie controparti commerciali.

Sebbene infatti l'Autorità non sia mai intervenuta nella regolazione dei rapporti che intercorrono fra reseller ed il proprio trader, fra i due soggetti dovrebbe essere comunque sempre presente una forte corresponsabilizzazione a garanzia del corretto funzionamento della filiera elettrica in quanto l'uno interfaccia del distributore e l'altro dei clienti finali.

Inoltre si ritiene assolutamente condivisibile che la partecipazione al meccanismo sia possibile solo nei casi in cui l'utente del trasporto sia adempiente alle proprie obbligazioni nei confronti di distributori e Terna ed in particolare che il suo contratto di trasporto non risulti essere stato risolto per inadempimento. Ciò al fine di scongiurare una doppia socializzazione, per cui il venditore che con le proprie inottemperanze ha già causato un ammanco al Sistema, paradossalmente potrebbe chiamare nuovamente la collettività a risponderne.

*Q3. Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accordi transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?*

In merito alla modalità di individuazione dell'ammontare del credito riconosciuto, come già espresso in premessa, ribadiamo la necessità di identificare il perimetro delle fatture oggetto di reintegro utilizzando il criterio di emissione delle stesse in luogo del criterio della scadenza.

Per quanto invece riguarda l'ammissione al meccanismo delle sole fatture per le quali il venditore sia riuscito a mettere in atto tutte le azioni di contenimento della morosità previste dalla regolazione, ne condividiamo la ratio e condividiamo soprattutto che il documento in oggetto preveda già di ammettere a reintegro anche quelle fatture per cui il venditore non è riuscito a completare tutto l'iter. Ci riferiamo al caso del cliente insolvente che è rapidamente uscito dalla titolarità del trader, ad esempio tramite voltura, cessazione. Tuttavia, sempre in ossequio al principio di semplificazione di cui alla premessa, riteniamo opportuno che proprio per queste casistiche non vengano considerate le fatture relative agli ultimi 4-5-mesi di consumo, ma si continui a ragionare in termini di fatture emesse. Sugeriamo pertanto di considerare le ultime fatture emesse dal venditore (a seconda del passo di fatturazione) che corrispondono sostanzialmente proprio agli ultimi 4-5 mesi di consumo.

Sempre in tale ambito chiediamo inoltre di chiarire che siano ammesse a ristoro anche le fatture emesse a ridosso della cessazione o subito dopo la cessazione stessa e che naturalmente non possono essere oggetto di tutto l'iter di gestione della morosità, previsto all'art. 3.13 del DCO, in quanto per definizione emesse quando il cliente non è più nella titolarità del venditore.

In merito agli OGdS Rinunciati il DCO definisce che anche gli oneri oggetto di cessione vengano corrisposti in funzione di quanto sia stata efficiente l'azione di recupero del credito.

Tuttavia nel caso di cessioni del credito, diversamente da quanto avviene nei casi di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito, il livello di effettiva rinuncia, e quindi il relativo livello di efficienza, è indipendente dalla performance del venditore, ma è stabilito dal prezzo di mercato e dipende quindi solo dallo stato e dalla tipologia del credito ceduto in quel determinato momento storico (es. un credito deteriorato avrà un costo di cessione più alto rispetto ad un credito con buone possibilità di incasso, ma questo nulla ha a che vedere con l'efficienza dell'operazione).

Riteniamo pertanto opportuno che gli oneri sostenuti per le cessioni del credito vengano rendicontati separatamente e senza decurtazioni, così come avviene negli altri meccanismi di reintegro già oggi regolati.

D'altra parte l'obbligo di espletare procedure di selezione dei cessionari è già garanzia della massima efficienza nell'operazione di cessione che rifletterà pertanto il prezzo di mercato per quel particolare portafoglio crediti. Diversamente si rischierebbe di causare un effetto paradossale, per cui il venditore non trovando più vantaggio nel cedere il suo credito, preferirebbe portare a reintegro tutta la quota parte inerente gli oneri di sistema non riscossi. Ciò peraltro sarebbe in contrasto con quanto la stessa Autorità ha stabilito per altri meccanismi di reintegro della morosità dove si è invece espressa esplicitamente a favore di tali operazioni come strumenti per ridurre gli oneri a carico del sistema. Si veda in particolare Vedi in particolare il passaggio della delibera 573/2014/R/eel in cui si precisa che *"...la cessione del credito riduce gli oneri complessivi da reintegrare e, a tale scopo, i sistemi di riconoscimento previsti nell'ambito dei meccanismi sono definiti per mantenere, in capo ai singoli esercenti, l'incentivo a continuare ad effettuare una gestione efficiente del credito anche attraverso la suddetta cessione del credito"*.

Sempre nell'ambito degli *OGdS rinunciati*, l'Autorità propone il reintegro degli oneri sostenuti in fase di accordo transattivo in maniera inversamente proporzionale alla quota rinunciata ma, a nostro avviso, con scaglioni eccessivamente penalizzanti.

Riteniamo quindi che potrebbe essere replicato quanto previsto per altri meccanismi di reintegro, in cui sono ammessi al meccanismo e computati nell'ambito del credito reintegrato il:

- 100% del loro valore, qualora l'importo incassato in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione;
- 100% del loro valore, per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione;
- 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione.

*Q4. Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?*

*Q5. Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempimenti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?*

*Q6. Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta*

Gli OGdS Recuperabili nel pricing vengono definiti sulla base di diverse variabili, fra cui il fattore  $CF_{j;udt}$ , „Mor, che rappresenta il numero medio di clienti finali morosi serviti dall'UdT dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2017. Al fine di consentire una applicazione uniforme e coerente, si chiede di chiarire nel provvedimento finale la definizione di cliente moroso ovvero le condizioni da applicare per includere un cliente in questa variabile (es. il numero dei clienti finali morosi potrebbe essere individuato applicando alla base dei clienti media dell'anno l'unpaid ratio medio del corrispondente periodo.).

La variabile del *rec.Pricing*, inoltre, dovrebbe essere tarata sui livelli più bassi ed in particolare il limite inferiore proposto risulta a nostro avviso il valore più idoneo anche in considerazione del fatto che è necessario applicare un valore che tenga conto del livello di morosità medio nazionale.

*Q7. Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?*

Riteniamo che, per essere il più efficace possibile, il coefficiente  $\sigma$  dovrebbe tenere conto della tipologia di cliente, dei livelli di tensione e delle aree geografiche in cui i clienti serviti si trovano.

*Q8. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?*

In linea con quanto descritto in premessa per la prima sessione, anche per i meccanismi successivi al primo riteniamo opportuno traslare la presentazione dell'istanza di partecipazione al mese di maggio, sempre con fotografia del fatturato a dicembre, in linea con il perimetro del bilancio dell'anno precedente.

*Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?*

*Regime semplificato* - In merito alla documentazione accessoria all'istanza di partecipazione per il regime semplificato dovrebbe valere solo quanto riportato all'Art.4.2 lettera b ed in tal senso l'utente dovrebbe fornire evidenza solo della documentazione attestante la sussistenza di precise procedure aziendali di gestione e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi richiesti a reintegro, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità e la

correttezza degli importi dichiarati. Tutto ciò, quindi, senza un dettaglio puntuale del rispetto delle condizioni delineate per la definizione dei crediti reintegrabili all'Art.3.13, condizioni che nel regime semplificato sono per definizione considerate come implicitamente rispettate attraverso l'esistenza delle predette procedure aziendali di gestione del credito. Viceversa la semplificazione perseguita in questo meccanismo verrebbe completamente meno. Infine, come già anticipato in premessa, la documentazione da produrre sarà completata con la nota descrittiva i criteri utilizzati per l'individuazione degli OGdS.

*Regime ordinario* - Inoltre, sempre al fine di perseguire una maggiore semplificazione, riteniamo che vada semplificata anche la modalità di presentazione della documentazione per il "regime ordinario". In tal senso la documentazione di dettaglio di cui ai punti 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.25, 3.26 e 3.29 dovrebbe essere prodotta solamente in caso di controlli e verifiche. Ciò oltre ad essere in linea con tutti i restanti meccanismi di reintegro ad oggi esistenti basati solo su autocertificazioni, è quanto mai necessario visto che, in questo caso, il perimetro riguarda praticamente tutto il parco clienti del mercato libero e l'aggravio gestionale per gli operatori (e per la stessa CSEA) sarebbe ingiustificatamente gravoso.

*Q10. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?*

Come già indicato nelle osservazioni generali, la data della prima sessione dovrebbe spostata al mese di maggio 2021 allineandola a quella prevista anche per gli anni successivi.

*Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo? Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?*

Come anticipato in premessa, considerata l'impossibilità tecnica per gli utenti più grandi ad accedere all'istanza ordinaria, e considerata l'eccessiva penalizzazione derivante dall'obbligato accesso al meccanismo semplificato, si ritiene opportuno dare la possibilità alle imprese di presentare per la prima sessione del 2021 un'istanza semplificata, secondo quanto attualmente previsto, lasciando comunque la facoltà agli operatori di integrare tale istanza con tutta la documentazione necessaria nella seconda sessione ordinaria del 2022, in modo tale da consentire ai trader più efficienti di poter recuperare l'intero credito richiesto a conguaglio.